

## NORMATIVA INTERNAZIONALE

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979. Art. 3

*Ratificata ed eseguita con la L. 14-3-1985 n. 132.  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 aprile 1985, n. 89, S.O.*

---

(...)

### **Articolo 3**

Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, in tutti i campi, ed in particolare in campo politico, sociale, economico e culturale, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne, per garantire loro l'esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali su una base di uguaglianza con gli uomini.

(...)